



**COMUNE DI MERGO**

**Provincia di Ancona**

60030 MERGO Piazza G. Leopardi, 23 – Tel. 0731.814820 – Fax 0731.812241

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N.8 del Reg. Data 26-04-2016**

-----  
**Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO IUC-IMPOSTA UNICA COMUNALE**  
-----

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 18:50, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

=

Cola Antonio	P	MAGINI ORIETTA	P
CORINALDESI GIUSEPPE	P	MARZOLI DIEGO	P
TACCONI STEFANO	P	SPUGNI GIOVANNI	P
FURLANETTO DIEGO	P	GIACCAGLIA STEFANO	P
BARATTINI MARCO	P	SECCHIAROLI LARA	P
CORINALDESI PAOLO	P		

=====

=

Assegnati n. 11

Presenti n. 11

In carica n.11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Cola Antonio nella sua qualità di SINDACO;

- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Tramontano
- Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori:

CORINALDESI PAOLO

MARZOLI DIEGO

SPUGNI GIOVANNI

- La seduta é Pubblica



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con l'art. 1, commi da 639 a 705, dell'art. 1 della Legge n. 147/13 ("Legge di Stabilità 2014"), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (Iuc) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la Iuc (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- Imu (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Tasi (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ad eccezione dei terreni agricoli e delle abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per servizi indivisibili comunali;
- Tari (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

**Visto**, in particolare, che l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014") stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della Iuc, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la Tari:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la Tasi:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'Isee;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta.

**Visto** l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/13, in cui si precisa che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;

**Visto** l'art. 1, comma 704, della Legge n. 147/13, che ha abrogato l'art. 14, del Dl. n. 201/11, istitutivo della Tares;

**Visto** l'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, richiamato con riferimento alla Iuc dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/13, secondo cui i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Vista** la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha apportato modifiche alla disciplina IMU (commi 10-16) alla disciplina della TASI (commi 14 e 708);

**Tenuto conto** che l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati a seguito dell'entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, i Comuni possono mantenere con espressa Deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della Tasi di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/13, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

**Considerato** che relativamente alla TARI, l'amministrazione intende modificare la percentuale di riduzione del tributo, tanto per la parte fissa quanto nella parte variabile per le utenze ubicate al di fuori della zona servita, portando la percentuale attuale del 60% al 40% ( art. 24 del Regolamento IUC) ;

**Visto** il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (Iuc)" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 17.07.2014, integrato con atto di C.C.n. 32 del 30.07.2014;

**Vista** la necessità di adeguare e modificare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (Iuc)" approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 17.07.2014 , ed atto di C.C. n. 32 del 30.07.2014, negli articoli di seguito evidenziati:

## Capitolo I – Disposizioni generali IUC

Articolo vigente	Modifica
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). La Iuc si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a	Art. 1 - Oggetto del Regolamento Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "Iuc" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). La Iuc si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a

<p>carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>	<p>carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile <b>escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b>, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Capitolo II - Regolamento componente IMU

<p><b>Art. 2 - Presupposto dell'Imposta</b></p> <p>1. Presupposto impositivo dell'imposta è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale e si intende:</p> <p><b>a. per fabbricato:</b> l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p> <p>Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti nel Piano Regolatore Generale vigente, se le norme ne ammettono la ricostruzione, ai fini dell'applicazione dell'Imu, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile comprensivo dell'area di ingombro del fabbricato.</p> <p>Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti in zona agricola, se le norme ne ammettono la ricostruzione, la Giunta Comunale stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'Imu, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.</p> <p><b>b. per area fabbricabile:</b> l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti</p>	<p><b>Art. 2 - Presupposto dell'Imposta</b></p> <p>1. ..Presupposto impositivo dell'imposta è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si intende:</p> <p><b>a. per fabbricato:</b> l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.</p> <p>Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti nel Piano Regolatore Generale vigente, se le norme ne ammettono la ricostruzione, ai fini dell'applicazione dell'Imu, la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile su cui insiste l'immobile comprensivo dell'area di ingombro del fabbricato.</p> <p>Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" (F/2, F/3 ed F/4) presenti su tutto il territorio comunale e ricadenti in zona agricola, se le norme ne ammettono la ricostruzione, la Giunta Comunale stabilisce con atto deliberativo il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'Imu, da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata per il numero dei piani.</p> <p><b>b. per area fabbricabile:</b> l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.</p> <p><b>c. per terreno agricolo:</b> in ogni caso, il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap, e negli altri casi, quando il terreno non è qualificabile come area fabbricabile; devono essere considerati terreni agricoli, oltre ai terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Cc., anche i terreni incolti ed i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, ossia non nell'ambito dell'impresa agricola (boschi, orti, ecc.).</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

**c. per terreno agricolo:** in ogni caso, il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o Iap, e negli altri casi, quando il terreno non è qualificabile come area fabbricabile; devono essere considerati terreni agricoli, oltre ai terreni adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del Cc., anche i terreni incolti ed i terreni sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale, ossia non nell'ambito dell'impresa agricola (boschi, orti, ecc.).

**d. per abitazione principale:** l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle

**d. per abitazione principale:** l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o detenuta da parte di soggetti terzi;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**

b) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**e. per pertinenze:** anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (rimesse) nel limite massimo di una per tipologia, direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

**f. per fabbricati rurali ad uso strumentale**

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

c) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**e. per pertinenze:** anche se distintamente iscritte in catasto, sono considerate parti integranti dell'abitazione principale di residenza purché siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale. Il regime agevolato previsto per l'abitazione principale di residenza si applica alle pertinenze che, oltre a possedere i requisiti suddetti, siano classificate nelle categorie catastali C/2, C/7 e C/6 (rimesse) nel limite massimo di una per tipologia, direttamente utilizzate dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

**f. per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola:** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, accatastati o accatastabili necessari allo svolgimento

**dell'attività agricola:** si intendono i fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, accatastati o accatastabili necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Cc.

A titolo esemplificativo sono tali gli immobili destinati a:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.

A decorrere dall'anno 2014 sui fabbricati in oggetto non è dovuta l'imposta municipale propria.

<p>dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del Cc.</p> <p>A titolo esemplificativo sono tali gli immobili destinati a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla protezione delle piante;</li> <li>b) alla conservazione dei prodotti agricoli;</li> <li>c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;</li> <li>d) all'allevamento e al ricovero degli animali;</li> <li>e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;</li> <li>f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;</li> <li>g) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;</li> <li>h) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi.</li> </ol> <p>A decorrere dall'anno 2014 sui fabbricati in oggetto non è dovuta l'imposta municipale propria.</p>	
<p><b>Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</li> <li>2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.</li> <li>3. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia versato l'Imposta sulla base di valori non inferiori a quelli di cui al comma 2 a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Non si</li> </ol>	<p><b>Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.</li> <li>2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.</li> </ol> <p><b>Comma 3 abrogato dalla Legge 214/2011</b></p>



<p>procede al rimborso nel caso in cui il contribuente abbia versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello di cui al comma 2.</p>	
<p><b>Art. 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Su richiesta dell'interessato, il Funzionario responsabile dispone il rimborso dell'Imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.</li> <li>2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.</li> <li>3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.</li> <li>4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.</li> <li>5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.</li> </ol>	<p><b>Abrogato</b> <b>Dalla Legge 214/2011</b></p>
<p><b>Art. 6 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.</li> <li>2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile</li> </ol>	<p><b>Art. 6 - Abbattimento della base imponibile e riduzioni d'Imposta</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.</li> <li>2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo</li> </ol> </li> </ol>

<p>con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;</p> <p>b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;</p> <p>c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;</p> <p>3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.</p>	<p>tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;</p> <p>b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;</p> <p>c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;</p> <p>3..La riduzione d'imposta <b>per inagibilità</b> decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma o rigettando motivatamente la richiesta.</p> <p>4. <b>Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10, Dlgs. n. 42/04, la base imponibile rilevante ai fini dell'Imposta è ridotta del 50%.</b></p> <p>5. <b>La base imponibile è altresì ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/11.</b></p> <p>6. <b>Qualora il contribuente rispettasse i requisiti per la contemporanea fruizione delle riduzioni di base imponibile di cui ai precedenti commi 4 e 5, le agevolazioni si cumulano, con la conseguenza che la base imponibile per la determinazione dell'Imposta è ridotta al 25%.</b></p> <p>7. <b>L'Imposta, determinata applicando la relativa aliquota deliberata dal Comune, è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.</b> <a href="http://entilocali.umforumgratis.com/u5806">http://entilocali.umforumgratis.com/u5806</a></p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Capitolo III -Regolamento componente TASI

<p><b>Art. 2 - Presupposto dell'Imposta</b></p> <p>1. Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni</p>	<p><b>Art. 2 - Presupposto dell'Imposta</b></p> <p>1. <b>Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai</b></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>caso, dei terreni agricoli.</p>	<p>sensi dell'Imu, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<p><b>Art. 7 - Detrazioni per abitazione principale</b></p> <p>1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.</p>	<p><b>Art. 7 - Disposizioni per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale</b></p> <p>1. Con la delibera di cui all'articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per <b>le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b>, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.</p> <p>2. <b>La Tasi non è dovuta dal possessore limitatamente all'unità immobiliare, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, destinata ad abitazione principale del soggetto passivo d'Imposta.</b></p> <p>3. <b>La Tasi non è dovuta dal detentore che destina l'unità immobiliare occupata, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a propria abitazione principale. In tal caso, il Tributo è versato dal solo possessore nelle misure stabilite per l'anno 2015.</b></p>
<p><b>Art. 8 - Riduzioni</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al capitolo 2 articolo 6 del presente regolamento</p> <p>2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50% . La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1.</p>	<p><b>Art. 8 - Riduzioni</b></p> <p>1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al capitolo 2 articolo 6 del presente regolamento. (facoltativo)</p> <p>2. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. N. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50% . La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 1</p> <p>3. <b>La base imponibile è altresì ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il I grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del Dlgs. n. 23/11.</b></p> <p>4. <b>Per Qualora il contribuente rispettasse i requisiti per la</b></p>

	<p>contemporanea fruizione delle riduzioni di base imponibile di cui ai precedenti commi 3 e 4, le agevolazioni si cumulano, con la conseguenza che la base imponibile per la determinazione del Tributo è ridotta al 25%.</p> <p>5. Il Tributo, determinato applicando la relativa aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Capitolo IV - Regolamento componente TARI

<p><b>Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono, pertanto, soggette a tassa:</p> <p>a) le aree di produzioni di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione;</p> <p>b) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.</p> <p>Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:</p> <p>1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 40%</p> <p>2) Officine di carpenteria metallica 40%</p> <p>3) Falegnamerie 40%</p> <p>4) Laboratori di odontotecnici, laboratori radiologici ed analisi 20%</p> <p>5) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini, eliografici 30%</p> <p>6) Distributori carburante</p>	<p><b>Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono, pertanto, soggette a tassa:</p> <p><b>a) le aree di produzione di rifiuti e la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche</b></p> <p>b) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:</p> <p>1) Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 40%</p> <p>2) Officine di carpenteria metallica 40%</p> <p>3) Falegnamerie 40%</p> <p>4) Laboratori di odontotecnici, laboratori radiologici ed analisi 20%</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>30%</p> <p>7) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 60%</p> <p>8) Attività non previste nei precedenti punti 30%</p> <p>3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).</p>	<p>5) Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini, eliografici 30%</p> <p>6) Distributori carburante 30%</p> <p>7) Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti 60%</p> <p>8) Attività non previste nei precedenti punti 30%</p> <p>3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).</p>
<p><b>Art. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio .</b></p> <p>1. Il Tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze ubicate al di fuori della zona servita.</p> <p>2. Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nel periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>	<p><b>Art. 24 Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio .</b></p> <p>1. Il Tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, <b>del 40%</b> per le utenze ubicate al di fuori della zona servita.</p> <p>2. Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nel periodo di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.</p>

**Visto** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, il quale sostituisce l'art. 53, comma 16, della Legge, n. 388/00, con il seguente dettato *”il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del Dlg. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Preso atto** che il Decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2016 ha posticipato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2016-2018;

**Considerato** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, come previsto dall'art. 4, comma 1-*quinquies*, del Dl. n. 16/12, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Dlgs. n. 446/97;

**Tenuto Conto** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme inerenti l'Imposta unica comunale (Iuc) ed alla Legge n. 147/13;

**Visto** l'art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/13, che introducono la disciplina della Iuc, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

**Viste** le modifiche apportate alla disciplina IMU (commi 10-16) alla disciplina della TASI (commi 14 e 708) dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Valutata** l'opportunità di apportare modifiche al regolamento comunale IUC vigente;

**Visto** l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/01, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 42, del Dlgs. n. 267/00, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### **Acquisiti**

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs. n. 267/00;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione dell'Ente, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del Dlgs. n. 267/00;

#### **UDITI:**

- L'intervento del Sindaco che, illustrando la proposta di deliberazione, osserva che si tratta va di un atto dovuto in ragione delle modifiche legislative che hanno riguardato la TASI sulle abitazioni principali e l'IMU sui terreni agricoli, ad ogni modo i minori introiti dovrebbero essere coperti da corrispondenti trasferimenti statali

- L'intervento del Consigliere Giaccaglia che chiede lumi in merito alla modifica dell'articolo 24 del Regolamento in parte TARI
- La risposta del Sindaco che osserva che sulla Tari grazie al raggiungimento del 65% di differenziata si è ottenuto quest'anno un risparmio di circa 4.000 euro sicché si è valutato opportuno ridurre dal 60 al 40% la riduzione dell'agevolazione a favore di coloro che non usufruiscono del servizio porta a porta in quanto già a partire da quest'anno si vuole estendere gradualmente questo servizio anche a quegli utenti allo scopo di arrivare, a regime, ad uniformare tutte le aree e tutta la cittadinanza nella gestione di questo servizio giungendo, pertanto, ad azzerare poi del tutto questa agevolazione.
- L'intervento del Consigliere Secchiaroli che chiede quanti cittadini vengono coinvolti dalla riduzione di questo beneficio
- La risposta dell'Assessore Corinaldesi Giuseppe che spiega che trattasi dei residenti in poche strade e che comunque il passaggio al porta a porta per tutti avverrà in tre fasi
- L'intervento del Consigliere Giaccaglia che osserva che mentre per la TASI si tratta di una presa d'atto, per la TARI occorre sensibilizzare sempre più la cittadinanza alla differenziata perché se l'anno scorso di questi tempi eravamo oltre il 70% oggi ci aggiriamo intorno al 63% e dunque occorre che l'obiettivo raggiunto venga mantenuto. A tale proposito chiede altresì se la detrazione per chi abbia il composer sia ancora attiva
- La risposta del Sindaco che conferma il mantenimento della detrazione citata dal Consigliere Giaccaglia ma osserva che i controlli in questo campo vengono fatti dall'Ente gestore.

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti e votanti : n. 11

Voti favorevoli : n. 8

Voti contrari : n. 0

Astenuti: : n. 3 (Giaccaglia, Secchiaroli, Spugni)

Su n. 11 Consiglieri presenti e votanti :

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Regolamento IUC allegato alla presente deliberazione sub. Lettera a), per costituirne parte integrante e sostanziale a seguito delle sottoelencate modifiche:

#### **Capitolo I – Disposizioni generali IUC**

- **Art. 1 Oggetto del regolamento**

#### **Capitolo II - Regolamento componente IMU**

- **Art. 2 Presupposto dell'Imposta**

- **Art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**
- **Art. 4 Aree fabbricabili divenute inedificabili**
- **Art. 6 Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili**

**Capitolo III -Regolamento componente TASI**

- **Art. 2 Presupposto dell'imposta**
- **Art. 7 Detrazione per abitazione principale**
- **Art. 8 Riduzioni**

**Capitolo IV - Regolamento componente TARI**

- **Art. 9 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio**
- **Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio**

2) Di prendere atto che le modifiche al predetto regolamento entreranno in vigore al primo gennaio 2016;

3) Di delegare il Responsabile del Servizio tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Con separata e successiva votazione espressa nei modi e forme di legge

Consiglieri presenti e votanti : n. 11

Voti favorevoli : n. 8

Voti contrari : n. 0

Astenuti: : n. 3 (Giaccaglia, Secchiaroli, Spugni)

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



il Responsabile dell'Area Competente in data 12-04-2016 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPETENTE**

Rag. Lorenzetti Antonella

---

il Responsabile dell'Area Finanziaria in data 12-04-2016 esprime sull'adozione della presente Deliberazione, parere tecnico contabile Favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Rag. Lorenzetti Antonella

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

Cola Antonio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Rosa Tramontano

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-05-16 Approvata, e nel sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. n. 69/2009

li, 16-05-16

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Rosa Tramontano

---

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Rosa Tramontano